



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento)

SETTORE II°
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>18</u> del registro del <u>10/06/2022</u>	OGGETTO: Approvazione lista di carico ruolo TA.Ri. ordinario per l' anno 2022.
---	--

L'anno Duemilaventidue il giorno dieci del mese di giugno il sottoscritto dott. Antonio Salvatore Piro, Responsabile del Settore II, in virtù della competenza derivantegli dalle funzioni dirigenziali attribuitegli dal Sindaco con Determinazione sindacale n.2 del 11/01/2022, ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge 311/2004 assume la presente determinazione con narrativa ed il dispositivo di seguito indicate.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 9 settembre 2014 con la quale è stato approvato il *Regolamento per la disciplina sulla tassa dei rifiuti TARI*;

Preso atto che in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007): "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato integralmente l'art. 35 del citato regolamento il quale recita: "Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno"; Rilevato che Legge n. 147/2013 all'art. 1, comma 688, stabilisce che "Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre

modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

Dato atto che la Tari è una Tassa, finalizzata al recepimento di risorse finanziarie da parte del Comune al fine di coprire i costi di gestione del servizio di raccolta le esigenze di recepimento di risorse finanziarie da parte del Comune al fine di coprire i costi di gestione del servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti alla luce del fatto che la Tari è un prelievo che non finanzia in maniera indistinta la totalità delle spese dell'Ente, ma è necessaria per coprire le spese sostenute dal Comune per garantire un servizio essenziale per la collettività, ovvero la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU). L'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/13, prevede infatti che «*deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio*».

La Tari deve essere versata dal contribuente sulla base di tariffe deliberate dal Comune e riferite ad anno solare.

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria, (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 682 della medesima legge, in particolare, stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/97, il Comune istituisce la IUC e per quanto riguarda la TARI individua i criteri di determinazione delle tariffe coordinandoli, rispettivamente, con comma 651 che recepisce i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/99 e con il comma 652 che riconosce la possibilità di commisurazione per quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, la classificazione delle categorie, la disciplina delle riduzioni tariffarie ed eventuali riduzioni ed esenzioni.

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

RICHIAMATA la legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 commi dal 738 al 783 con la quale è stata soppressa la IUC ad eccezione della componente relativa alla TARI;

- **VISTA** la Deliberazione Consiliare n. 03 del 11/02/2022, avente per oggetto "Tassa rifiuti (Tari), modifica al regolamento per la disciplina sulla tassa rifiuti tari e determinazione rate e scadenze anno 2022 e successivi", con la quale l'Amministrazione comunale ha stabilito una modalità di versamento del tributo su 4 rate di pari importo a cadenza trimestrale.
- **VISTA** la necessità di derogare alle suddette scadenze per l'anno in corso in quanto l'approvazione del presente ruolo ordinario è avvenuto tardivamente rispetto alla ordinaria approvazione delle stesse e per tanto, in favore del contribuente, l'òe stesse sono posticipate come segue:

-1° rata – scadenza 30 giugno 2022

-2° rata – scadenza 30 agosto 2022

-3° rata – scadenza 30 settembre 2022

-4° rata -scadenza 31 dicembre 2022

Con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 30 novembre;

VISTO l'elaborato così predisposto dall'Ufficio Tributi, relativo all' entrate derivanti dall'applicazione della TARI per l'esercizio 2022 che presenta un gettito complessivo di €. 649.151,00;

VISTA la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 18/01/2021 che ha istituito i codici tributo da inserire nei modelli F24 per corrispondere il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) direttamente al Libero Consorzio Comunale;

RITENUTO di dover adottare idonea determinazione al fine di procedere all'accertamento dell'entrate nel corrente bilancio di previsione, in ossequio al D. Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n.267 e s.m.ed i.;

RICHIAMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n.118/2011, ed in particolare: il paragrafo 3.3, che pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione effettuando un accantonamento al FCDE; il paragrafo 3.7.1 che pone l'obbligo di accertare tutte le entrate gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico, imputandole contabilmente all'esercizio in cui sono emessi gli avvisi di accertamento, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto;

DATO ATTO che la presente determinazione rientra tra gli atti soggetti a pubblicazione nella Sezione Amministrativa Trasparente, ai sensi dell'art. 37, c.2 del D. Lgs. n.33/2013;

VISTO il D. Lgs. N.267/2000;

VISTO il regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **Di approvare** la lista di carico (non pubblicata per motivi di privacy e depositata agli atti d'ufficio) per la riscossione dell'acconto Tari anno 2022 per €. 649.151,00:

- TOTALE DA RISCOUTERE € € 649.151,00;

3. **Di accertare** a titolo di Tari per l'anno 2022, in entrata, la somma di €. 649.151; per avvisi di pagamento acconto Tari dell'anno di imposta 2022 con esigibilità nell'anno 2022 ai codici 1.01.01.61.001 cap. 71/1 del bilancio 2021/2023 esercizio finanziario 2022;

4. **Di dare atto** che la quota spettante al Libero Consorzio Comunale di Agrigento per tributo per l'esercizio di funzioni ambientali TEFA nella misura del 5% pari ad € 32.457,55 per l'anno 2022 verrà direttamente versata dal contribuente all'ente;

5. **Di dare atto** che l'imputazione delle somme sul bilancio di esercizio avviene in base al nuovo principio di competenza finanziaria e che in relazione alle somme accertate e non riscosse si dovrà procedere agli opportuni accantonamenti nel F.C.D.E. nei termini stabiliti dal D. Lgs.118/2011 e s.m. e i.;

6. **Di fissare**, per l'anno finanziario 2022 le seguenti scadenze per i pagamenti della TARI, da potersi effettuare in 4 rate:

- 1° rata – scadenza 30 giugno 2022
- 2° rata – scadenza 30 agosto 2022
- 3° rata – scadenza 30 settembre;
- 4° rata -scadenza 31 dicembre 2022

Con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 30 novembre;

6. **di pubblicare** la presente determinazione per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2013.

II RESPONSABILE DELLA P.O. FINANZIARIA

Dot. Antonio Salvatore Piro



Comune di Montallegro

(Provincia di Agrigento)

SETTORE II

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

DI CUI ALL'ART. 184, COMMA 4, DEL D.LGT. 18/08/2000
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Il sottoscritto Ragioniere Comunale, ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il <<Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali>> effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali con le procedure previste per la contabilità pubblica, sul presente provvedimento di liquidazione esprime

Parere Favorevole

Parere Contrario


con le seguenti motivazioni:

Montallegro li 10 / 06 /2022

L'ISTRUTTORE CONTABILE
(.....)

.....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Antonio Salvatore Piro)



UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale e della responsabile della pubblicazione Online

a t t e s t a

che il presente provvedimento, nel rispetto dell'art. 6 della L.R. 26.06.2015, n.11 è pubblicato per 15 giorni consecutivi dalla data odierna all'albo pretorio Online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 32 della legge 18.06.2009, n.69, sul sito istituzionale del Comune. Lo stesso ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 22/2008, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015, viene pubblicato per estratto ai fini della pubblicità/notizia nella apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente.

Montallegro, li _____

Estremi della pubblicazione

Albo n.____del_____

pubbl. Art.18 l.r. 22/2008_____

Il Resp. Albo Oline

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
